

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 22

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 11 dicembre 2013)

INDICE

FERRARA Mario, SCAVONE: sull'applicazione della legge n. 104 del 1992 sulle procedure di mobilità del personale docente da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Palermo (4-00206) (risp. CARROZZA, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	Pag. 511	STUCCHI: sulla necessità del ripristino del <i>test</i> di conoscenza della lingua e dell'ordinamento italiani per la concessione della cittadinanza (4-01157) (risp. MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	514
PETRAGLIA ed altri: sulla situazione della società SCAF (cooperativa autocustodi fiorentini) (4-00943) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	512	VACCIANO ed altri: sull'interpretazione di alcune disposizioni in tema di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni (4-01145) (risp. D'ALLIA, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i>)	517

FERRARA Mario, SCAVONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che a seguito del bando di trasferimento per il personale docente dell'anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014, l'ufficio scolastico provinciale di Palermo non ritiene di applicare le norme contenute nella legge n. 104 del 1992;

considerato che l'art. 21 al comma 1 recita testualmente: "La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (...) assunta presso gli enti pubblici (...) ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili" e al comma 2 "I soggetti di cui al comma 1 hanno precedenza in sede di trasferimento a domanda";

ritenuto che l'art. 21, comma 2, della legge n. 104 del 1992 è disposizione imperativa che non può essere stravolta da previsioni contrattuali e che pertanto si configura quale *lex specialis*, rispetto alle disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti, e quindi il beneficiario ha un diritto soggettivo alla scelta del posto, condizionato solamente dall'esistenza del posto vacante nella sede di destinazione richiesta,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per ristabilire ordine nel rispetto e nell'applicazione della normativa vigente contenuta nella legge n. 104 del 1992, principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di *handicap*;

quali iniziative si vorrà porre in essere per l'applicazione corretta della disposizione *ex art. 21* che concede senza indugio la precedenza assoluta e prioritaria nei trasferimenti a chi ha esibito certificazione comprovante i requisiti richiesti.

(4-00206)

(21 maggio 2013)

RISPOSTA. - Si risponde anche su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA sono regolate dal contratto collettivo nazionale integrativo del comparto

scuola del 29 febbraio 2012 e sono effettuate attraverso le procedure meccanizzate del sistema informativo del Ministero, delle quali gli uffici scolastici regionali si avvalgono in tutti gli ambiti provinciali.

L'articolo 7 del contratto collettivo nazionale integrativo disciplina il sistema delle precedenze, individuandone le singole categorie e stabilendo l'ordine di priorità. Le precedenze previste dall'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 sono richiamate al comma 1, punto III, n. 1.

Per quanto riguarda l'applicazione di tali regole da parte dell'ufficio di ambito territoriale della provincia di Palermo, quest'ultimo ha comunicato di avere applicato le precedenze previste dal contratto collettivo nazionale integrativo sia nell'anno scolastico 2012/2013, sia nell'anno scolastico 2013/2014.

Gli uffici centrali del Ministero hanno operato verifiche sui tabulati riassuntivi del sistema informativo del Ministero, dove sono registrati tutti i movimenti eseguiti annualmente. Le verifiche hanno confermato quanto riferito dall'ufficio di ambito territoriale per la provincia di Palermo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CARROZZA

(28 novembre 2013)

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, STEFANO, URAS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la società SCAF, Cooperativa autocustodi fiorentini, nata nel 1966, dà attualmente occupazione a 66 soci e 12 dipendenti attraverso la gestione di alcuni parcheggi nella città di Firenze (Sansovino e Gelsomino direttamente, ed in affidamento il parcheggio dell'ospedale di Torregalli e quello dell'aeroporto) ed altre attività quali la segnaletica orizzontale e verticale, il giardinaggio e l'arredo urbano;

la società ha svolto inoltre il ruolo di depositiera giudiziaria a Firenze, in quanto iscritta nel registro prefettizio *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, fin dai primi anni '90;

dal 1° giugno 2009 svolge anche il ruolo di custode acquirente, ai sensi degli articoli 213 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero il servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, con riferimento alla Provincia di Firenze, grazie

all'aggiudicazione del bando di gara indetto dal Ministro dell'interno e dall'Agenzia del demanio (contratto del 22 aprile 2009, repertorio n. 6675);

il Ministro in indirizzo, tramite gli uffici territoriali del Governo, deve corrispondere gli oneri di trasporto e deposito dei veicoli alle aziende depositarie entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture;

considerato che:

la società vanta con il Ministero un credito complessivo pari a 2.591.480,32 euro per fatture emesse fino a maggio 2013, così ripartito: anno 2011, 158.662,24 euro; anno 2012, 1.536.013,48 euro; anno 2013 492.353,10 scadute il 30 giugno 2013; anno 2013, 404.451,52 scadute il 31 luglio 2013;

nonostante questo enorme credito non soddisfatto è riuscita in ogni modo a mantenere una corretta regolarità fiscale rispetto a quanto dovuto all'erario;

in assenza di pagamenti in tempi rapidi si troverà costretta ad attuare una dolorosa riduzione del personale;

l'articolo 18 del contratto del 22 aprile 2009, rep. 6675 prevede il divieto di cessione del credito derivante dal contratto;

sta attualmente svolgendo il servizio in proroga, in quanto è ormai imminente la nuova aggiudicazione per l'affidamento del servizio e che proprio l'articolo 13 del nuovo contratto prevede obbligatoriamente, nei limiti di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la cessione del credito;

ha inviato ripetute sollecitazioni al Ministero, non ultime quelle del 29 maggio 2013 (prot. 33/13) e del 4 luglio 2013 (prot. 46/13), senza avere riscontro e senza vedersi proporre alcun piano di rientro né risposte in merito alla proposta di modifica dell'articolo 18 del contratto del 22 aprile 2009, rep. n. 6675,

si chiede di sapere quali siano i tempi certi entro i quali il Ministero provvederà a saldare l'ingente debito che vanta nei confronti della SCAF, per consentirle di proseguire l'attività e soprattutto per evitare riduzioni del personale a causa del mancato pagamento di quanto dovuto.

(4-00943)

(3 ottobre 2013)

RISPOSTA. - In merito alla situazione della depositaria SCAF (Società cooperativa autocustodi fiorentini), si osserva che le spese connesse alla custodia dei veicoli sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo trovano imputazione su uno specifico capitolo di bilancio che può contare su risorse finanziarie che risultano insufficienti ormai da diversi anni.

Infatti, da quando tale tipologia di onere è stata esclusa dal novero delle spese obbligatorie, rientrando, conseguentemente, nella categoria dei consumi intermedi, il relativo stanziamento di bilancio è suscettibile di tutte le riduzioni derivanti dalle manovre di contenimento della spesa pubblica. È divenuta o inevitabile, quindi, la formazione di masse debitorie nei confronti delle depositarie alle quali si è fatto parzialmente fronte solo attraverso le procedure straordinarie di ripiano adottate, nel corso degli ultimi anni, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La citata esposizione debitoria, compresa quella della ditta SCAF, è stata inserita nel piano di rientro approvato con decreto interministeriale del 13 agosto 2013. Nel piano, attesa l'impossibilità di recuperare risorse finanziarie attraverso rimodulazioni tra capitoli di bilancio, è stata rappresentata la necessità di ottenere dal Ministero dell'economia stanziamenti aggiuntivi al fine di poter programmare un efficace piano di rientro, basato sulla stipula di accordi transattivi con le depositarie.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(5 dicembre 2013)

STUCCHI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica alla quale il nostro ordinamento giuridico conferisce la pienezza dei diritti civili e politici;

il rilascio della cittadinanza italiana è attualmente disciplinato dall'art. 9 della legge n. 91 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, e dai regolamenti di esecuzione;

la cittadinanza italiana si acquisisce principalmente per nascita se almeno uno dei genitori è cittadino italiano (*ius sanguinis*);

la concessione della cittadinanza non è un diritto soggettivo della persona, ma un riconoscimento, se lo Stato stesso e la comunità nazionale hanno interesse ad accogliere il nuovo cittadino richiedente che abbia dato

prova di buon grado d'integrazione, oltre al fatto di non essere un potenziale pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

per valutare tale grado d'integrazione viene anche svolto un colloquio attraverso il quale la Questura o i Carabinieri verificano la sufficiente conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali del nostro ordinamento;

i provvedimenti di concessione di cittadinanza rilasciati nella zona di Bergamo a cittadini stranieri risultano cresciute negli ultimi mesi in modo esponenziale: se nel 2010 in tutta la provincia di Bergamo erano diventati italiani per residenza 258 stranieri, negli ultimi 6 mesi sarebbero già oltre 400;

il Ministero dell'interno ha diramato nel mese di aprile 2013 a tutti i questori una comunicazione con la quale si interviene sui procedimenti di concessione della cittadinanza, ritenendo che "le Questure, superando la prassi del colloquio", possano reperire tutte le informazioni rilevanti il profilo della sicurezza dalle risultanze delle banche dati;

numerosi sono i Paesi che hanno introdotto il superamento di *test* linguistici e di integrazione civica come requisito essenziale per l'acquisto della cittadinanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ripristinare, nell'ambito dei procedimenti previsti per il rilascio della cittadinanza italiana, la prassi del colloquio presso le competenti sedi, al fine di una puntuale e completa valutazione da parte delle autorità preposte della documentazione inerente al cittadino straniero richiedente, prima del definitivo rilascio della cittadinanza stessa.

(4-01157)

(22 novembre 2013)

RISPOSTA. - Le nuove procedure per la concessione della cittadinanza italiana sono finalizzate a una rapida definizione delle istanze già presentate finora, in vista dell'introduzione di una nuova procedura informatizzata. Le relative direttive sono state impartite alle prefetture con circolare del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 27 marzo 2013 e sono state trasmesse alle questure con circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del 5 aprile, a cui si fa riferimento anche nell'interrogazione. Tali direttive traggono origine principalmente da due esigenze: la prima, di carattere strettamente giuridico, è legata alla necessità di introdurre parametri di giudizio basati su elementi oggettivi; la seconda si inserisce in un

complessivo percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione ed è dunque connessa alla necessità di semplificare ulteriormente il procedimento amministrativo.

In particolare, sulla base delle circolari diramate in passato, si era instaurata la prassi dell'acquisizione degli elementi essenziali ai fini dell'istruttoria attraverso la convocazione dell'interessato presso le autorità locali di pubblica sicurezza. In base alla nuova procedura, invece, le questure non dovranno più procedere al colloquio ma si limiteranno a fornire, tramite il sistema informatico, esclusivamente le informazioni riguardanti la regolare presenza dello straniero e dei familiari sul territorio nazionale, la posizione giudiziaria, nonché ogni altra notizia rilevante sotto il profilo della sicurezza, anche mediante attento controllo delle banche dati di polizia. Infatti, oggi gli uffici possono rilevare alcuni degli elementi essenziali del procedimento mediante la consultazione di banche dati quali il casellario centrale del Ministero della giustizia e il "Punto fisco" dell'Agenzia delle entrate, già collegate con il sistema informativo che governa i processi di acquisto e concessione della cittadinanza italiana (Sicitt).

La convocazione dei richiedenti la cittadinanza presso le questure si basava sostanzialmente sulla necessità di acquisire informazioni, con l'invito a produrre la documentazione relativa a contratti di lavoro, redditi percepiti, contratti di locazione o di acquisto di immobili. A tal proposito, si richiama l'attenzione sulla circolare del 17 aprile 2012, firmata dai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione dell'interno, con la quale si chiarisce, tra l'altro, che le disposizioni in materia di autocertificazione introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dalla legge n. 183 del 2011, si applicano anche al procedimento relativo alla cittadinanza. Pertanto, nell'ambito di tale procedimento, l'amministrazione non può richiedere certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.

Di conseguenza, anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certi la cui veridicità potrà essere verificata con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Fermo restando che, ove gli elementi richiesti attingano ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano, si dovrà procedere all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge.

Peraltro, la prassi del colloquio era andata via via assumendo le caratteristiche di una valutazione del grado di integrazione dello straniero nella società italiana, condotta spesso attraverso *test* di cultura generale operati da personale della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Ciò aveva comportato un incremento del contenzioso, a causa della debolezza di motivazioni di diniego inevitabilmente basate su valutazioni discrezionali e su criteri non oggettivi. Tali provvedimenti, infatti, superano difficilmente il

vaglio del giudice amministrativo, soprattutto nel caso in cui il richiedente viva e lavori ormai da molti anni in Italia con la propria famiglia.

Il nuovo procedimento è quindi ispirato ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, e mira al «ripristino del corretto svolgimento della funzione relativa ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana», che tra l'altro è oggetto di una *class action*, tuttora in corso di definizione.

Gli ulteriori, indispensabili elementi attinenti alla regolare presenza dello straniero sul territorio, la posizione giudiziaria e ogni altro elemento rilevante sotto il profilo della sicurezza sono tuttora demandati all'autorità di pubblica sicurezza, che in alcuni casi ha già attivato forme di semplificazione aggiuntive, eliminando fasi endoprocedimentali ancora espletate a mezzo di corrispondenza ordinaria, che possono richiedere anche anni. Resta dunque ferma la necessità di segnalare, attraverso il sistema informatico, il verificarsi di eventuali situazioni penalmente rilevanti a carico dell'interessato (ad esempio revoca del permesso di soggiorno, notizie di reato, misure di sicurezza), suscettibili di valutazione prima dell'emanazione o della notifica del provvedimento finale.

Infine, la circolare si inserisce in un percorso di modernizzazione dei processi che ha visto la sua prima importante realizzazione nella direttiva del Ministro dell'interno del 7 marzo 2012, la quale ha trasferito ai prefetti la competenza all'adozione dei provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, e che vede quale obiettivo futuro l'acquisizione *online* delle istanze.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANZIONE

(11 dicembre 2013)

VACCIANO, SIMEONI, PEPE, CAMPANELLA, MORRA, SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'interno.* - Premesso che:

L'Agenzia per i servizi formativi e per il lavoro, meglio conosciuta come Latina formazione e lavoro SpA, costituita nel 2005, è una società consortile per azioni, senza scopo di lucro, il cui azionariato è completamente detenuto dalla Provincia di Latina, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si tratta di un ente di diritto privato in controllo pubblico che esercita

attività di produzione di servizi a favore dell'amministrazione pubblica, alla quale sono riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In stretta relazione con la Provincia di Latina, la società svolge la funzione di strumento operativo anche per la gestione di risorse economiche eventualmente conferite dalla Provincia stessa e derivate da specifiche deleghe regionali;

risulterebbe, da recente visura camerale, che l'amministratore unico della società in oggetto sia rappresentato dalla persona di Francesco Ulgiati, con nomina datata 27 luglio 2011 iscritta presso la Camera di commercio il 29 agosto 2011. Come organo amministrativo tale figura ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'assemblea; inoltre spettano all'amministratore unico la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procedure anche speciali e generali alle liti;

sempre con iscrizione del 29 agosto 2011, è stata formalizzata la cessazione della carica di direttore generale da parte di M.L.. Da tale data, fino alle ultime iscrizioni risalenti al 15 ottobre 2013, non risulta esplicitato nessun altro direttore generale. Nello statuto della Latina formazione e lavoro, allegato alla delibera del Consiglio provinciale n. 22 dell'11 settembre 2013, si è indicata invece la presenza del direttore generale, corrispondente al citato Ulgiati, già funzionario amministrativo di categoria giuridica D3 assegnato al Settore risorse umane, Formazione professionale e lavoro;

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 10 gennaio 2013 sono state individuate le aree di posizioni organizzative e di alte professionalità, e conferiti gli incarichi al personale di categoria D3. In tale contesto, con decorrenza 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2013, è stata affidata l'alta professionalità di fascia A presso il servizio Formazione professionale e immigrazione della Provincia di Latina;

considerato che:

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", all'art. 12, regola le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Il comma 1 stabilisce che: "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che

ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico";

inoltre l'art. 1, comma 2, lettera *h*), del medesimo stabilisce che si intende «per "incompatibilità" l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico»;

i profili dell'incompatibilità, nel caso di ente di diritto privato in controllo pubblico, sono individuati al fine di evitare ogni conflitto di interessi tra incarichi dirigenziali, interni e esterni e carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Nel caso di società sprovvista di consiglio di amministrazione e di amministratore delegato, la figura dell'amministratore unico, per le funzioni e la natura dell'incarico, risulta conseguentemente incompatibile rispetto ad incarichi dirigenziali e direttivi,

si chiede di sapere:

se si ritenga che situazioni quali quella descritta risultino in linea con la lettera e lo spirito della vigente normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

se non si ritenga di adottare gli strumenti conoscitivi e di indagine di competenza onde verificare se risultino sussistere casi analoghi, ponendo in essere le opportune iniziative volte a prevenire "nicchie" di ambiguità interpretativa ed operativa nonché a risolvere tempestivamente eventuali situazioni di inerzia nella rimozione dei casi di incompatibilità;

quali misure si intenda assumere al fine di evitare il mantenimento di situazioni che cumulano in capo ad un medesimo soggetto funzioni direttive, dirigenziali e di amministrazione unica, con l'obiettivo primario di assicurare l'ottimale trasparenza dell'azione degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché, conseguentemente, degli incarichi conferiti in tale ambito.

(4-01145)

(18 novembre 2013)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo sono stati sollevati dubbi interpretativi sulla portata di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di inconferibilità e di incompatibilità (art. 12, comma 1).

In via preliminare, si fa presente che il sistema, disegnato dal decreto legislativo n. 39 del 2013, è volto a prevenire fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse, impedendo a chi ricopre incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, l'assunzione o il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione di appartenenza.

I dubbi interpretativi, sorti in sede di prima applicazione, riguardano i casi di incompatibilità degli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L'articolo 12 prevede infatti, al comma 1, che tali incarichi siano incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Nel merito, si segnala che sulla questione è intervenuto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

L'articolo 29-ter del decreto-legge, recante disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, stabilisce che "In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti".

Per quanto riguarda, pertanto, il momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, va osservato che il regime delle nuove incompatibilità può trovare applicazione esclusivamente a partire dal primo rinnovo dell'incarico successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013 (4 maggio 2013).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

D'ALIA

(6 dicembre 2013)
